

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, relativo alla «Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli - Coroglio» che stabilisce che «all'art. 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato»»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, che in attuazione del suddetto art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 ha definito la composizione della Cabina di regia avente il compito di definire gli indirizzi strategici per l'elaborazione del programma di risanamento ambientale e di assicurare il coordinamento con ulteriori iniziative di valorizzazione del comprensorio Bagnoli-Coroglio, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016 concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017, con il quale il prof. Claudio De Vincenti, Ministro senza portafoglio per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, è delegato, fra l'altro, a presiedere la Cabina di regia di cui all'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014;

Ritenuto necessario, in ossequio alla suddetta delega, conformare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015 al dettato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, le parole «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno».

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi per il controllo.

Roma, 27 febbraio 2017

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri
BOSCHI*

Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2017
n. 557

17A02049

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 febbraio 2017.

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, recante «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici» e successive modificazioni;


Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modificazioni, in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c*), che demanda alle Regioni, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti i controlli sulla produzione, detenzione, commercio ed impiego dei gas tossici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto l'art. 16 del richiamato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali» ed in particolare, il comma 1, lettera *d*), a tenore del quale: «adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti»;

Visto il decreto dirigenziale 24 dicembre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89, del 17 febbraio 2016, ultimo in materia, concernente la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2011;

Considerato che ai sensi del sopra citato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, l'«utilizzo, custodia e conservazione» dei gas tossici sono subordinati al conseguimento di apposita autorizzazione rilasciata dalla preposta Autorità competente sanitaria;



Considerato che gli addetti all'impiego di gas tossici devono essere persone di accertata idoneità fisica e morale e di riconosciuta professionalità attestata dalla patente di cui al Capo VII, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, rubricato «Patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici», il cui rilascio comporta il superamento di un esame articolato in prove orali e pratiche, come previsto dal menzionato regio decreto;

Tenuto conto che la patente è soggetta a revisione periodica quinquennale e può essere revocata in ogni momento quando vengono meno i presupposti del suo rilascio e decade se non è rinnovata in tempo utile ai sensi dell'art. 35 del richiamato regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Ritenuto necessario dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i motivi in premessa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 e seguenti, del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2012.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2017

Il direttore generale: RANIERI GUERRA

*Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2017
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 190*

17A02050

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 dicembre 2016.

Adozione del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 26 febbraio 2011, recante «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 5-*decies* del sopracitato decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, che dispone che il Programma nazionale triennale della pesca, contenente gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali sia adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura;

Visti gli Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01 del 2 luglio 2015);

Visto l'art. 29, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il quale ha previsto procedure finalizzate alla soppressione e all'accorpamento delle strutture delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013 recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, rubricato «Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 7 agosto 2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» con il quale la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura è stata definitivamente soppressa;

Preso atto quindi che, ai sensi di tale normativa, le attività della Commissione consultiva di cui sopra sono definitivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, recante attuazione del terzo Piano triennale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione della unità adibite alla pesca con reti da posta derivante;

Visto in particolare l'art. 2 della sopracitata legge che demanda alla legge finanziaria la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati per il bilancio pluriennale per leggi di spesa permanente di natura corrente ed in conto capitale;

Considerato che la legge 28 dicembre 2015, n. 208 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016), all'art. 1, comma 490, ha prorogato al 31 dicembre 2016 il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2013/2015;

